

# **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

## **RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E SUL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-2021**

### **INDICE**

- 1) Premessa
- 2) Bilancio preventivo 2019: Conto economico
- 3) Bilancio preventivo 2019: Politiche di Investimento
- 4) Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (art. 17, c. 1 bis, D. L.vo 118/2011)
- 5) Bilancio pluriennale 2019/2021: Conto economico preventivo
- 6) Bilancio pluriennale 2019/2021: Programma triennale degli Investimenti
- 7) Programma triennale delle attività per il triennio 2019/2021 e Programma di attività annuale per l'anno 2019
- 8) Politiche del personale
- 9) Verifica del rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica
- 10) Considerazioni, osservazioni e raccomandazioni
- 11) Conclusioni

### **1. PREMESSA**

Il Collegio dei Revisori dell'ARPA FVG nominato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia di data 07.06.2017 n° 0120/Pres., insediatosi come risulta dal

Verbale n° 253 del 10.07.2017, dopo aver esaminato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, espone quanto segue.

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - del Friuli - Venezia Giulia, è stata istituita con la L.R. n. 6 del 3 marzo 1998, modificata ed integrata dalla successiva L. R. n. 16 del 15 dicembre 1998.

Tale legge regionale dispone che, per la gestione economica e patrimoniale dell'Agenzia, si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per Aziende dei Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia e demanda al Regolamento di Organizzazione la definizione puntuale delle norme di contabilità.

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 118 del 23.06.2011, la Regione, con Delibera di Giunta n. 2193 del 20.11.2014 ha fornito indicazioni agli enti strumentali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Con l'entrata in vigore della L.R. 26 del 10.11.2015, l'Agenzia è stata espressamente collocata tra fra gli enti destinatari delle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118 del 23.06.2011 in quanto Ente Strumentale della Regione.

Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni ai Bilanci previsionali precedenti, con tali interventi normativi, si è creata un'antinomia fra le norme in materia di programmazione e contabilità previste dalla L.R. 6/98 istitutiva dell'Agenzia, che rimanda alle disposizioni vigenti per gli enti del SSR (tra l'altro, profondamente modificate dal titolo III della stessa L.R. 26/15 con la quale è stata emendata radicalmente la L.R. 49/96, punto di riferimento consolidato per l'Agenzia) e le disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118/11 in materia di armonizzazione per gli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale che per l'Agenzia diventano punto di riferimento e, nello specifico:

- art. 3, c. 3 per quanto concerne i principi contabili generali per gli Enti strumentali che già adottano la contabilità economico-patrimoniale;
- art. 11 ter che definisce gli Enti strumentali;
- art. 17 relativo alla Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica;
- Allegato 1 – Principi generali o postulati;
- Allegato 4/1 par. 4.3 - che individua gli strumenti di programmazione degli Enti strumentali;

- Allegato 4/4 per quanto concerne il bilancio consolidato.

Le linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 2630 del 29 dicembre 2015 prevedono che, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'Agenzia, ai sensi dell'Allegato 4/1 par. 4.3 del citato decreto legislativo 118/11, deve predisporre:

- il programma delle attività di durata triennale in coerenza con le Linee di indirizzo regionali;
- il conto economico di durata triennale;
- il programma triennale degli investimenti;
- l'elenco annuale degli stessi con la relativa modalità di finanziamento.

La successiva D.G.R. 2375 del 9 dicembre 2016 "*D.Lgs 118/2011 – Strumenti della programmazione degli enti strumentali della Regione in contabilità economico patrimoniale*", nel completare l'analisi delle norme in materia di armonizzazione applicabili all'Agenzia, definisce, quali strumenti della programmazione per l'Agenzia:

- il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione;
- il budget economico almeno triennale.

Fungono da corollario:

- il piano triennale degli investimenti, ed il correlato elenco annuale;
- nonché il piano triennale del personale.

Pare opportuno precisare che ARPA, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter del decreto legislativo n. 118/2011, essendo tra gli enti ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE, rinvia l'attuazione dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE, come precisato dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie nella nota prot. 27118 dd. 14.12.2016. Pertanto, non viene allegato al budget economico il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi ed il piano degli indicatori di bilancio, come ricordato nella nota di cui sopra.

Il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 è stato redatto, dall'Agenzia, in

applicazione della citata normativa e secondo le Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2393 del 14.12.2018, che hanno stabilito il quadro finanziario di riferimento per l'elaborazione dei documenti di programmazione della stessa, stabilendo che il finanziamento regionale per l'anno 2019 (pari ad € 20.000.000,00) riporti una riduzione pari al 6,54 % rispetto al finanziamento 2018; successivamente, in seguito all'approvazione della "Legge di stabilità 2019" (approvata dal Consiglio Regionale il 28.12.2018) il finanziamento per il 2019 è stato aumentato di € 500.000,00 e, pertanto, ammonta a complessivi € 20.500.000,00.

Il bilancio traduce e formalizza gli obiettivi annuali e pluriennali in termini quantitativi (economici, patrimoniali e finanziari), attraverso i documenti essenziali che lo compongono. Il bilancio in esame relativo all'esercizio 2019-pluriennale 2019-2021, oggetto della presente relazione, è stato adottato con decreto del Direttore Generale di data 28.12.2018 n° 147 avente ad oggetto "Adozione del Programma, del Bilancio Preventivo e del Piano dei Fabbisogni di personale annuale 2019 e triennale 2019-2021 dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", corredato dal seguente allegato, e precisamente:

- allegato A)
  - o Programma di attività annuale 2019 e triennale 2019/2021, contenente il Piano Triennale degli Investimenti;
  - o Bilancio di Previsione annuale 2019 e triennale 2019/2021;
  - o Piano dei Fabbisogni di Personale annuale 2019 e triennale 2019/2021.

Di seguito verrà commentato il bilancio preventivo per l'anno 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021, con l'avvertenza che i dati riferiti al 31.12.2018 sono dati di stima, non essendo ancora stato redatto ed approvato il documento di bilancio dell'esercizio 2018.

## 2. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019: CONTO ECONOMICO

Dall'analisi del conto economico di previsione si evidenzia quanto segue:

	2019	2018	differenza	%
valore della produzione	23.969.127	24.824.259	- 855.132	-3,57%
costi della produzione	23.951.727	24.151.649	- 199.922	-0,83%
Differenza	17.400	672.610	- 655.210	-3765,57%
proventi ed oneri finanziari	100	172	- 72	-72,00%
risultato prima imposte	17.500	672.782	- 655.282	-3744,47%
imposte sul reddito	17.500	17.517	- 17	-0,10%
Utile o perdita esercizio	-	655.265	- 655.265	

Il Conto Economico preventivo per l'anno 2018 chiude in pareggio.

Entrando nel merito delle singole voci dei costi e dei ricavi si osserva quanto segue.

### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

Le linee di indirizzo regionali assegnano le seguenti risorse:

a) quota di funzionamento da Regione (L.R.6/1998, art.21, lett. a)	20.500.000
b) quota di funzionamento da Regione (L.R.6/1998, art. 21, c. 1 lett. a, sub 2)	0
c) contributi a gravare sull'eco-tassa (L.R. 6/1998, art.21, lett. c)	0

Totale risorse proprie assegnate	20.500.000
----------------------------------	------------

Concorrono inoltre alla formazione del Valore della Produzione, altri contributi:

d) altri contributi da Regione (L.R. 6/1998, art.21, lett.d)	79.000
- altri contributi da Enti diversi, in conto esercizio	601.922

Totale	21.180.922
--------	------------

La voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, si riferisce alla stima dei ricavi derivanti dalle prestazioni di ARPA nei confronti dei terzi, pubblici e privati, ed ammonta ad € 1.210.947; tale importo iscritto, determinato tenendo conto anche delle convenzioni e progetti stipulati in regime privatistico con enti e amministrazioni pubbliche, presenta un decremento rispetto alla stima per l'anno 2018 (il cui valore è stimato ad € 1.314,550).

La voce A3) si riferisce alla variazione positiva del valore delle attività in corso su progetti che registra un valore di € 183.829 e rispecchia l'incremento della relativa attività.

La voce A5b)-Contributi in conto capitale (quota sterilizzata), pari ad € 904.232, evidenzia l'importo relativo all'accredito graduale al conto economico delle voci del patrimonio netto oggetto di sterilizzazione.

La voce A5c)-Altri ricavi e proventi pari ad € 489.197 riguarda principalmente (per € 452.197) i rimborsi per oneri relativi al personale comandato, oltre ad altri rimborsi sempre relativi al personale.

Si precisa che, difformemente al precedente Bilancio Previsionale 2018, gli importi relativi alle attività in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) nonché quelli per i trasferimenti di quota parte delle tariffe di riferimento per le attività svolte in favore

dell'USMAF, sono stati riclassificati nella voce A1, e ciò già a decorrere dal Bilancio Consuntivo 2017.

## **COSTI DELLA PRODUZIONE**

Tra i costi della produzione si segnalano nel prospetto che segue le variazioni intervenute rispetto ai valori riferiti alle stime a consuntivo per il 2018 per le voci corrispondenti:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>variazione</b>	<b>%</b>
acquisti sanitari	394.000	433.400	- 39.400	-10,00%
acquisti non sanitari	205.789	222.737	- 16.948	-8,24%
servizi	1.133.752	1.197.501	- 63.749	-5,62%
manutenzioni	1.378.115	1.533.548	- 155.433	-11,28%
utenze	430.815	427.185	3.630	0,84%
godimento beni dei terzi	167.345	167.693	- 348	-0,21%
personale sanitario	5.550.622	5.636.516	- 85.894	-1,55%
personale professionale	370.715	372.489	- 1.774	-0,48%
personale tecnico	7.449.218	7.412.692	36.526	0,49%
personale amministrativo	2.128.180	2.136.403	- 8.223	-0,39%
altri costi del personale	742.289	662.384	79.905	10,76%
amm. Imm. Immateriali	59.625	47.945	11.680	19,59%
amm. Imm. Materiali	1.418.122	1.202.465	215.657	15,21%
svalutazioni	-	-	-	
altri accantonamenti	120.450	105.596	14.854	12,33%
compensi organi direttivi	411.710	411.710	-	0,00%
compensi Collegio Revisori	44.430	42.350	2.080	4,68%
spese generali amministrative	196.580	219.896	- 23.316	-11,86%
imposte e tasse tranne IRES	1.749.470	1.835.828	- 86.358	-4,94%
sopravvenienze passive	-	82.811	- 82.811	
spese bancarie	500	500	-	0,00%
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>23.951.727</b>	<b>24.151.649</b>	<b>- 199.922</b>	<b>-0,83%</b>
			-	
variazione rimanenze	- 183.829	640.016	- 823.845	448,16%
oneri finanziari	-	28	- 28	
minusvalenze	-	-	-	
imposte e tasse	17.500	17.517	- 17	-0,10%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>23.785.398</b>	<b>24.809.210</b>	<b>- 1.023.812</b>	<b>-4,30%</b>

### **3. BILANCIO PREVENTIVO 2019: POLITICHE DI INVESTIMENTO**

L'Agenzia ha individuato le priorità e le criticità rispetto alle attuali dotazioni strumentali e logistiche sulla base delle linee di indirizzo di cui alla Delibera della Giunta Regionale 2393 del 14 dicembre 2018.

Nel capitolo relativo alle politiche di investimento vengono illustrati i principali interventi previsti con gli strumenti di programmazione suddivisi per tipologia di bene e relativa fonte

di finanziamento, fatta salva l'insorgenza di esigenze sopravvenute, a fronte delle quali l'Agenzia potrà modificare la tipologia di acquisizione nel rispetto degli equilibri finanziari ed economici. I principali interventi allo stato previsti possono riassumersi nei seguenti:

Immobilizzazioni immateriali:

L'acquisizione dei diritti di utilizzazione delle opere per l'anno 2019 è stimato per complessivi € 244.000.

Immobilizzazioni materiali:

- per quanto riguarda i Fabbricati: nel corso dell'anno 2019, si prevedono:

- ° l'affidamento dei servizi manutentivi interessanti gli immobili e gli impianti delle sedi ARPA;
- ° la verifica della presenza di immobili da acquisire in locazione per le sedi decentrate di Udine e Pordenone;
- ° un impianto di ricambio dell'aria presso il "laboratorio gascromatografia" nella sede di Trieste;
- ° intervento di bonifica dell'area sita all'interno della sede del Laboratorio di via Colugna.

- per quanto riguarda le attrezzature e le strumentazioni: nel corso dell'anno 2019, i principali interventi riguarderanno l'avvio delle procedure per l'acquisizione di:

- ° strumentazione per la rete di Rilevamento della qualità dell'aria e il sistema di acquisizione dei dati;
- ° l'attrezzatura per l'analisi delle emissioni a camino;
- ° l'infrastruttura per la realizzazione di un software gestionale integrato per tutte le strutture dell'Agenzia;
- ° l'upgrade di strumentazione del Laboratorio;
- ° l'acquisto di furgoni attrezzati.

L'investimento complessivo della programmazione degli acquisti per investimenti ammonta ad Euro 2.994.124,00 di cui 200.000,00 in conto capitale da contributo regionale.

Si precisa che il dato esposto si riferisce all'avvio dell'investimento programmato, la cui realizzazione potrà essere inevitabilmente completata nel corso degli anni successivi; dal punto di vista finanziario, l'Agenzia prevede, per il 2019, di sostenere uscite per investimenti per € 1.961.943.

#### **4. BILANCIO PREVENTIVO 2019: FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO (art. 17, c. 1 bis, D. L.vo 118/2011)**

Il flusso della gestione reddituale mette in evidenza il circuito della formazione della liquidità a partire dai flussi derivanti dalla gestione reddituale, che comprendono la formazione dell'utile operativo, e dei movimenti dei costi non finanziari a breve, per arrivare a quelli finanziari, dopo le variazioni del capitale circolante netto.

A ciò si aggiunge l'analisi dei flussi finanziari strutturali, derivanti dall'attività di investimento e di finanziamento.

Nell'anno 2019 è ipotizzata una riduzione di euro 1.205.636 della disponibilità liquida che alla fine dell'esercizio (31.12.2019) ammonta ad euro 6.161.571 a fronte di una disponibilità iniziale (01.01.2019) di € 7.367.207.

#### **5. BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021: CONTO ECONOMICO PREVENTIVO**

Il bilancio pluriennale presenta per tutti gli esercizi una chiusura in pareggio.

Per ciascuna voce è stato riportato il valore stimato per il 2018 e l'importo previsto a budget per gli esercizi 2019/2020/2021.

In particolare per quanto riguarda il conto economico preventivo si osserva che il valore della produzione pari a € 24.824.259 nel 2018 passa ad € 23.969.127 nel 2019, ad € 23.130.459 nel 2020 e ad € 22.733.840 nel 2021.

Nello specifico le entrate ordinarie Regionali, stanziare in applicazione della normativa e secondo le Linee di indirizzo di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2393 del 14.12.2018, hanno stabilito il quadro finanziario di riferimento per l'elaborazione dei documenti di programmazione dell'Agenzia, stabilendo che il finanziamento regionale per l'anno 2019 (pari ad € 20.000.000,00) riporti una riduzione pari al 6,54 % rispetto al finanziamento 2018; successivamente, in seguito all'approvazione della "*Legge di stabilità 2019*" (approvata dal Consiglio Regionale il 28.12.2018) il finanziamento per il 2019 è stato aumentato di € 500.000,00 e, pertanto, ammonta a complessivi € 20.500.000,00.



Le quote di finanziamento Regionale ex art. 21, comma 1 lettera a) della L.R. 6/98, sono previste costanti nel biennio successivo (€ 20.500.000), mentre per l'anno 2019, a fronte di un contributo per finanziamento di funzionamento (lett. a) di € 20.500.000, l'Agenzia prevede un ulteriore importo di € 680.922 -che contribuisce al saldo complessivo di € 21.180.922- riconducibile ad altre attività finanziate nell'ambito di progetti a valenza regionale, nazionale e comunitaria.

SI evidenzia come sono previsti ulteriori contributi in conto esercizio, a vario titolo, per complessivi € 97.300 per il 2020 ed € 812.968 per il 2021.

Si evidenzia, altresì, che l'Agenzia potrebbe essere parte attiva in importanti e significativi progetti che, tuttavia, dovrebbero avere un impatto "neutro" sul risultato d'esercizio.

L'analisi comparata dell'andamento dei costi nel triennio evidenzia come esso paia in linea con l'andamento complessivo delle entrate.

## **6. BILANCIO PLURIENNALE 2019/2021: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

Il bilancio pluriennale, per quanto riguarda gli investimenti, successivamente all'anno 2019 (di cui si è già ampiamente parlato nell'apposito paragrafo sopra riportato), evidenzia per gli anni 2020 e 2021, una riduzione degli stanziamenti a tale titolo, che passano dagli euro € 2.994.124 dell'anno 2019 per beni ed attrezzature oltre ad € 35.000 per interventi di manutenzione su immobili, a complessivi € 574.596 nel biennio successivo per un complessivo investimento nel triennio di € 3.603.720.

Dal punto di vista finanziario, invece, il Piano degli Investimenti prevede un'uscita finanziaria di € 1.961.943 nell'esercizio 2019 (comprensiva di € 396.819 quali investimenti dell'anno 2018 da terminare nel 2019), un'uscita finanziaria di € 1.587.491 nell'esercizio 2020 e di € 451.105 nel 2021.

Gli investimenti, anche per tali annualità, risultano concentrati sulle spese per il rinnovo di attrezzature sanitarie.

Con riferimento, poi, agli immobili, si evidenzia come, per l'anno 2019, la Giunta Regionale, nelle Linee di Indirizzo 2019-2020 di cui alla DGR n. 2393 dd. 14.12.2018 ha stabilito quanto segue: *“Nel contesto generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, la programmazione degli interventi per l'esercizio 2019 e per il prossimo triennio deve proseguire nella logica di riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare, cui consegua una maggiore efficienza delle attività, mantenendo o migliorando l'economicità di gestione. Si tiene conto anche dell'esito della verifica antisismica sulle sedi di ARPA (in base al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” sono incluse tra gli edifici di interesse strategico da preservare in caso di evento calamitoso), che ha evidenziato l'esigenza di messa a norma delle medesime che, da una prima stima effettuata dall'Agenzia, risulta estremamente onerosa. Si tiene, altresì, conto della rilevata inadeguatezza delle sedi territoriali di ARPA di Udine e di Pordenone, nonché dell'esigenza di concentrare, in un unico sito, le attività analitiche. In punto a quanto sopra esposto e preliminarmente alle determinazioni che la Giunta regionale assumerà in ordine alla eventuale dismissione o recupero degli immobili in uso ovvero alla realizzazione della nuova sede, ARPA dovrà predisporre un documento contenente informazioni tecnico/economiche atte a confrontare i possibili scenari. Nelle more della realizzazione delle opere, ARPA è autorizzata a valutare e attivare, limitatamente ai siti di Udine e Pordenone, le soluzioni logistiche più convenienti, anche ricorrendo all'istituto della locazione”.*

L'Agenzia, sulla base di indirizzi della Giunta Regionale, come riportato nella Relazione accompagnatoria al Bilancio, si impegna a predisporre il documento indicato dalla Giunta Regionale ed a redigere la stima del valore di alienazione degli immobili di proprietà e, stante l'urgenza per le sedi di Udine e Pordenone, nonché preso atto della comunicazione della Direzione centrale finanze e patrimonio (prot. 22878 di data 16.10.2017, con la quale è stata rappresentata l'indisponibilità di immobili da utilizzare come sedi dell'Agenzia nel territorio di entrambi i comuni), l'Agenzia, nel corso del 2019, provvederà a reperire sul mercato adeguate sedi in locazione in comune di Udine e di Pordenone.

Con specifico riferimento al Programma degli investimenti concernenti il patrimonio immobiliare, per l'anno 2020 sono previste opere edili ed impiantistiche necessarie per accogliere il laboratorio metrologico al piano terra della sede di Palmanova, mentre per l'anno 2021 è in previsione la sostituzione dei serramenti esterni del fabbricato corpo A, piano terra, primo e secondo della sede di Udine, via Colugna n. 42. Lotto 1.

## **7. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITA' PER IL TRIENNIO 2019/2021 E PROGRAMMA DI ATTIVITA' ANNUALE PER L'ANNO 2019**

Il Programma annuale 2019 e quello pluriennale 2019-2021 dell'Agenzia, di cui al Decreto del Direttore Generale n° 147/2018, come previsto dalla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, contiene gli obiettivi dell'Agenzia in linea con gli indirizzi 2019-2021 formulati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2393 del 14.12.2018 nell'ambito delle risorse dalla stessa individuate, come condivisi in sede di Comitato di Indirizzo e Verifica, ed integrati con la Finanziaria Regionale.

Il programma, in linea con l'impostazione già introdotta nei precedenti esercizi, articola l'attività dell'Agenzia sulla base del catalogo nazionale dei servizi, predisposto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e approvato dal Consiglio Federale delle Agenzie nella seduta del 12 luglio 2016, come aggiornato in data 9 gennaio 2018 con Delibera n. 23/2018 del Consiglio nazionale SNPA. Il Catalogo dei servizi e delle prestazioni rappresenta uno degli strumenti attuativi previsti dalla L. 132/2016 di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (di seguito SNPA), base per la costruzione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

Esso si colloca nell'ambito del processo di programmazione e controllo dell'Agenzia e costituisce prosecuzione e sviluppo del programma triennale 2018-2020.

Risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello strategico, sia a livello operativo in sintonia con gli indirizzi regionali e con la nuova struttura dei servizi adottata a livello nazionale.

## **8. POLITICHE DEL PERSONALE**

La dotazione organica di ARPA è quella approvata con decreto del Direttore Generale n. 172 dd. 30.12.2016, ed è stata determinata in 396 unità, di cui 36 dirigenti, 101 unità di personale del ruolo sanitario, 188 unità del ruolo tecnico e 71 unità del ruolo amministrativo.

Il Piano triennale delle assunzioni 2019-2021 è predisposto in attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale nelle Linee di indirizzo per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 di cui alla DGR n. 2393 dd. 14.12.2018 nell'ambito delle quali, in tema di manovra del personale, ha stabilito che:

*“La gestione delle risorse umane per l'esercizio 2019 (erroneamente, nel documento denominato “Piano dei Fabbisogni di personale annuale 2019 triennale 2019-2021” predisposto dall’Agenzia, viene indicato l’anno 2018) si iscrive nel contesto dei vincoli dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale. Gli atti di programmazione vanno, pertanto, predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l’elevata rigidità dei costi di struttura attraverso il contenimento dei costi del personale. La manovra del personale 2019 (erroneamente viene indicato l’anno 2018) andrà attuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e in coerenza con il Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 (erroneamente viene indicato il periodo 2017-2019) riportato nel “programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020” (erroneamente viene indicato “programma di attività annuale 2017 e triennale 2017-2019) di ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018 n. 804 (erroneamente viene indicata la Delibera della Giunta Regionale 28 aprile 2017 n. 789)”*

Ai fini della programmazione triennale delle politiche del personale, l’Agenzia deve tenere conto, oltre che della riforma “Madia” di cui al D. L.vo 75/2017, anche delle disposizioni normative e provvedimentali vigenti in materia di contenimento dei costi del personale, come di seguito descritte:

- l'art. 8, comma 47 bis, della L.R. 1/2007, aggiunto dall'art. 12, c. 5, della L.R. 16/2008, in forza del quale alla gestione e alla spesa per il personale di ARPA si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del SSR, ed in particolare:
  - o la legge 27.12.2006, n. 296, il cui art. 1, c. 565, prevede che le spese per il personale degli enti del SSR non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, l'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%;
  - o la legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, c. 71 e 72, e il successivo D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 17, c. 3, che estendono il predetto vincolo rispettivamente agli anni 2010-2012 e agli anni 2013-2020;
- le citate Linee di Indirizzo annuali della Giunta regionale che, in applicazione dell'art. 5, comma 49, della L.R. 18/2011, come avviene per le aziende e gli enti del SSR nell'ambito delle Linee per la Gestione annuali, individuano, oltre agli obiettivi generali e alle priorità di intervento, i vincoli di spesa per il personale, determinati tenendo conto, in linea di principio e con obiettivo a tendere, delle predette disposizioni normative relative agli enti del SSR;
- delle disposizioni contenute nella Circolare del MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 9 dd. 17.2.2006, prot. 26588.

Ne deriva che, in attuazione delle Linee di Indirizzo regionali e nel rispetto dei predetti vincoli, ARPA può effettuare il turn over del personale cessato e procedere all'assunzione di ulteriori unità che sono necessarie a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali previste nel programma di attività per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021.

In ogni caso, a seguito di nuove esigenze derivanti da eventuali modifiche della programmazione di ARPA, il programma triennale delle assunzioni può subire le conseguenti necessarie variazioni, fermo restando tuttavia il rispetto del numero complessivo delle unità quale tetto massimo.

Nel contempo, si propone di consolidare e proseguire le azioni di armonizzazione nell'applicazione degli istituti contrattuali che sono state sviluppate nell'ultimo triennio:

- sviluppo di meccanismi operativi uniformi, con regia da parte della sede centrale e redazione delle relative procedure e istruzioni;

- potenziamento dell'uso degli strumenti informatici disponibili e sviluppo di nuove utilità.

Saranno ulteriormente sviluppate nel corso dell'anno 2019:

- le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste dalla normativa vigente, promosse non come meri adempimenti formali ma in quanto occasione di revisione e miglioramento dei processi operativi dell'Agenzia, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, e come integrazione dei servizi che costituiscono la missione istituzionale dell'ente nei confronti della collettività nel territorio di riferimento;
- il miglioramento e potenziamento della comunicazione aziendale con il personale, ai diversi livelli.

Nella determinazione dei fondi contrattuali, sia per il personale del comparto sia per il personale della dirigenza, si è tenuto conto delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché:

- dei vincoli dettati dall'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- delle disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modifiche nella legge 15 luglio 2011 n. 111 e nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n. 135;
- del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 il quale, in riferimento al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, ha introdotto la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei vincoli in materia di fondi contrattuali, automatismi stipendiali e progressioni economiche. Tali vincoli sono venuti meno per il 2015;
- per l'anno 2016, dei nuovi vincoli introdotti dall'art. 1, c. 236 della c.d. legge di stabilità per l'anno 2016 alla luce degli indirizzi applicativi elaborati dal Ministero dell'Economia e delle finanze e della relativa stabilizzazione degli effetti economici degli stessi;
- per gli anni 2017 e 2018, si è altresì data applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 75/2017, art. 23, c. 2, in forza del quale:
  - o *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di*

*livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (...)*”;

- della deliberazione n. 40/2018/PAR della Corte dei Conti, Sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale ha chiarito che le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) devono ritenersi escluse dall'applicazione dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fermo restando l'obbligo di rispettare i vincoli di rendicontazione delle risorse assegnate e di verificare la ricaduta in termini di miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle prestazioni dell'Agenzia. Pertanto, in applicazione della deliberazione sopra indicata, le RAR sono state rappresentate nei fondi del 2017 e 2018 quali risorse ad incremento variabile degli stessi, ma al di fuori del tetto dell'anno 2016;
- della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2018/QMIG dd. 9.10.2018 con la quale ha stabilito il principio di diritto, in quanto tale applicabile anche al CCNL comparto sanità, in forza del quale:
  - o *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

## **9. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

Con riferimento alle misure di contenimento e riduzione della spesa di funzionamento, le Linee di indirizzo per la programmazione 2019-2021 specificano che *“Nella predisposizione degli atti di programmazione annuale 2019 e triennale 2019-2021, ARPA concorre al*

*rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione adottando comportamenti in linea con le disposizioni normative in tema di contenimento e riduzione della spesa pubblica, che assicurino l'equilibrio di bilancio nonché, in quanto ente pubblico strumentale della Regione finanziato in misura prevalente con fondi regionali, con il pareggio di bilancio.*

*ARPA dovrà continuare a sviluppare la programmazione 2019, tenendo conto dei vincoli dettati dal contesto normativo delineato dalle disposizioni sulla "spending review", con specifica attenzione alle seguenti norme:*

- articolo 6 comma 12 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in materia di spese per missioni;*
- articolo 6 comma 13 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in materia di spese per attività di formazione;*
- articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai costi del personale;*
- articolo 12, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per le spese relative a studi e incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza;*
- articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in relazione alle spese per autovetture, con riferimento alle quali, ARPA proseguirà nelle politiche di razionalizzazione del parco automezzi, entro i limiti che consentano di mantenerne l'operatività sul territorio regionale".*

Il rispetto da parte dell'ARPA di tali indirizzi, è demandato al parere del Collegio dei Revisori.

Con riguardo a ciò, acquisita dagli Uffici la documentazione predisposta al fine della verifica del rispetto di tali indirizzi, il Collegio rileva il rispetto dei limiti complessivi di spesa portati dalle linee di indirizzo in parola.



Infatti, per quanto concerne i vincoli di spesa riconducibili alla “*spending review*” richiamati anche dalla Linee di indirizzo della Giunta Regionale 2019-2021, si evidenzia che, come è stato nuovamente chiarito dalla Corte Costituzionale con le sentenze n° 139 di data 23 maggio – 4 giugno 2012 e n° 173 di data 6 luglio 2012, che hanno confermato quanto già a suo tempo sancito con le sentenze n° 390/2004, n° 169/2007, n° 289/2008, n° 297/2009 e n° 182/2011, gli stessi non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali ed agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali, tra i quali le Agenzie per la protezione dell’ambiente.

Pertanto, si ritiene che ARPA debba assicurare un risparmio complessivo, con possibilità di compensazione tra le diverse voci, garantendo il risparmio previsto dalle medesime norme nella loro interezza.

Considerato, pertanto, che ARPA opera nel rispetto dei vincoli di spesa intesi nel loro complesso, ciò consente all’Agenzia, come raccomandato dalla Giunta regionale, di sostenere i costi per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture previsti nel bilancio preventivo 2019 e pluriennale 2019-2021, indispensabili per garantire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Inoltre la Giunta Regionale ha emanato, relativamente al personale, come già ricordato, le seguenti indicazioni:

*“La gestione delle risorse umane per l’esercizio 2019 si iscrive nel contesto dei vincoli dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale. Gli atti di programmazione vanno, pertanto, predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l’elevata rigidità dei costi di struttura attraverso il contenimento dei costi del personale. La manovra del personale 2019 andrà attuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e in coerenza con il Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 riportato nel “programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020” di ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018 n. 804.”*

Relativamente a ciò, il Collegio evidenzia che il piano assunzioni per l'anno 2019 presentato dall'Agenzia appare in linea con i vincoli di cui alla Linee di indirizzo della Giunta Regionale sopra indicati.

In applicazione di tali indirizzi e delle disposizioni normative, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa per il personale fissato nell'importo corrispondente al -1,4% dei costi del personale sostenuti nell'anno 2004; ha proceduto alla verifica dei conteggi predisposti dall'Agenzia in applicazione della normativa sopra citata, come riassumibili nella tabella che segue.

Costi anno 2004	16.617.670
Calcolo del 1,4 %	- 232.647
<b>LIMITE DI SPESA</b>	<b>16.385.023</b>
	<b>Anno 2019</b>
Costo dell'anno 2019	<b>17.841.192</b>
Decurtazione dal costo dell'anno 2019 dei costi relativi a:	
a) rinnovi contrattuali subentrati dopo il 2004	-2.192.722
b) vacanza contrattuale del 2018	-16.784
c) n. 5 unità trasferite ad ARPA, unitamente al trasferimento di funzioni	-213.444
d) comandati out presso altre amministrazioni previsioni anno 2019	-452.197
<b>TOTALE COSTI 2019 IN RAPPORTO AL VINCOLO</b>	<b>14.966.045</b>
<b>MARGINE</b>	<b>1.418.978</b>

Le Linee di indirizzo fornite dalla Giunta Regionale, poi, nel contesto generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, relativamente alla gestione del patrimonio e risorse strumentali, anche con riguardo alla razionalizzazione delle sedi dell'Agenzia, prevedono che *“...la programmazione degli interventi per l'esercizio 2019 e per il prossimo triennio deve proseguire nella logica di riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare, cui consegua una maggiore efficienza delle attività, mantenendo o migliorando l'economicità di gestione. Si tiene conto anche dell'esito della verifica antisismica sulle sedi di ARPA (in base al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” sono incluse tra gli edifici di interesse strategico da preservare in caso di evento calamitoso), che ha evidenziato l'esigenza di messa a norma delle medesime che, da una prima stima effettuata dall'Agenzia, risulta estremamente onerosa. Si tiene, altresì, conto della rilevata*

*inadeguatezza delle sedi territoriali di ARPA di Udine e di Pordenone, nonché dell'esigenza di concentrare, in un unico sito, le attività analitiche. In punto a quanto sopra esposto e preliminarmente alle determinazioni che la Giunta regionale assumerà in ordine alla eventuale dismissione o recupero degli immobili in uso ovvero alla realizzazione della nuova sede, ARPA dovrà predisporre un documento contenente informazioni tecnico/economiche atte a confrontare i possibili scenari. Nelle more della realizzazione delle opere, ARPA è autorizzata a valutare e attivare, limitatamente ai siti di Udine e Pordenone, le soluzioni logistiche più convenienti, anche ricorrendo all'istituto della locazione”.*

L'Agenzia, sulla base di indirizzi della Giunta regionale, provvederà a predisporre il documento indicato dalla Giunta stessa ed a redigere la stima del valore di alienazione degli immobili di proprietà e, contestualmente, nel corso del 2019, provvederà a reperire sul mercato adeguate sedi in locazione in comune di Udine e di Pordenone.

## **10. CONSIDERAZIONI, OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI**

Con riferimento alla modalità di erogazione, da parte della Regione, dei fondi per l'attività istituzionale, a fronte dell'abrogazione del comma 52 dell'art. 8 della L.R. 1/2007 effettuata dall'art. 10, c. 23, lett. a) della L.R. 14/2016, in vigore dell'art. 3, c. 3, L. R. 27.12.2013 n° 23, il Collegio dei Revisori Contabili dell'ARPA conferma e ribadisce come appaia necessario giungere ad un'erogazione che garantisca la puntuale provvista di risorse per fronteggiare le spese strutturali dell'Agenzia, evitando così possibili sbilanciamenti finanziari, e ciò in assenza di una specifica statuizione riguardo le modalità e tempistiche di erogazione del finanziamento per l'attività istituzionale dell'Agenzia

## **11. CONCLUSIONI**

Premesso che i documenti contabili sottoposti al proprio esame rispettano le linee di indirizzo di cui alla Delibera Giunta Regionale n° 2393 del 14.12.2018, che prevedono per gli Enti strumentali della Regione l'applicazione dei principi di cui D.L.vo 118/2011, in quanto:

- è stato redatto il programma delle attività di durata triennale in coerenza con le Linee di indirizzo regionali, comprensivo del programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli stessi con la relativa modalità di finanziamento;
- è stato redatto il conto economico di durata triennale, e lo stesso chiude in pareggio;
- è stato predisposto il Piano dei fabbisogni di personale annuale 2019 e triennale 2019-2021.

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori esprime in merito al Bilancio di Previsione 2019, al Triennale 2019-2021 ed alla documentazione che li accompagna ed illustra, il proprio parere favorevole con le osservazioni, considerazioni e raccomandazioni sopra evidenziate.

Palmanova, li 17 Gennaio 2019

Il Collegio dei Revisori

F.to prof. Maurizio Fanni

Presidente

F.to dott. Andrea Bressan

Componente

F.to dott. avv. Francesco Ribetti

Componente